

2) la Banca d'Italia trasmette al Ministero del Tesoro, la documentazione comprovante il pagamento;

3) il Ministero del Tesoro rimborsa la Banca d'Italia imputando ad apposito capitolo dello Stato di previsione di spesa, nella categoria « movimento dei capitali ».

Ma, poichè il prezzo in dollari conseguito con la esportazione convertito in lire italiane, conteggiando 100 lire per dollaro, non sarebbe remunerativo per l'esportatore, è necessario che qualcuno (Ministero dell'industria e commercio?) stabilisca un premio di esportazione. Il premio dovrà esser concesso a volta a volta dalla pubblica amministrazione, secondo criteri discrezionali sui quali non sarebbe possibile nessun controllo efficace.

Ma la chiusura del mercato attuata con il monopolio del commercio con l'estero e dei cambi con l'estero, comporta la irregimentazione sempre più severa del mercato interno e questa crea la necessità dei « piani ». Gli atti positivi del legislatore, per mezzo dei quali tale irregimentazione si compie, possono classificarsi nelle seguenti categorie:

— disciplina delle assegnazioni di materie e prodotti industriali ed agricoli;

— disciplina della costruzione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti;

— disciplina dei prezzi delle materie e prodotti industriali, delle derrate agricole, dei servizi in genere.

A partire dal 1935-36 la disciplina delle assegnazioni di materie e prodotti industriali fu attuata sia per mezzo dei così detti « blocchi », sia con la creazione di appositi enti. Fra gli enti si cita l'Ufficio per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi, istituito con R. D. L. 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387; l'Ufficio per la distribuzione di oli e grassi industriali, istituito con D.M. 15 gennaio 1942; l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari, istituito con R.D.L. 10 novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 988; l'Ente di distribuzione dei rottami di ferro, istituito con R.D.L. 28 gennaio 1938, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, modificata dal R.D.L. 9 novembre 1939, n. 1843.

La politica dei « blocchi » è stata conservata dal Governo democratico che ne ha inaugurata l'attuazione con il D.M. 21 ottobre 1944, che sottoponeva a « blocco » 18 categorie di prodotti: metalli ferrosi, metalli non ferrosi, legname, cemento, colori, carta, grassi, solventi, sapone, rottami metallici, vetri, combustibili fossili, fibre tessili artificiali, filati.

Con successivi decreti l'elenco dei prodotti sottoposti a « blocco » è stato largamente integrato. Come funzione i « blocchi » è troppo noto e non occorre illustrarlo qui.

La legislazione sulla costruzione dei nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti si componeva della legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale furono delegati al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali; del R.D. 15 marzo 1933, n. 590, contenente le norme per l'applicazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141; dei RR. DD. 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa.

Il Governo democratico ha compiuto energici conati per confermare con una nuova legge quella del 12 gennaio 1933, n. 141. Ma i conati ministeriali, attuati con la presentazione di alcuni progetti, non hanno, finora, avuto alcun successo. Tuttavia, poichè la legislazione precedente non è stata abrogata, deve ritenersi ancora in vigore. Ma, fortunatamente, non viene osservata.

La disciplina dei prezzi attuata con il R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, confermata ed estesa dai RR. DD. LL. 19 giugno 1940, n. 953, e 8 luglio 1941, n. 742, con-

vertiti nella legge 5 dicembre 1941, n. 1648, ha costituito oggetto di esame in due articoli da me pubblicati in questa rivista (*La città libera*, vol. I, n. 19 e 21). Tale disciplina è stata confermata dal decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347.

Il R.D.L. 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, stabiliva che le aziende industriali e commerciali appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali queste avessero interessi, fossero sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione. I provvedimenti relativi sarebbero stati assunti dal Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze. Il Ministro delle corporazioni si avvale largamente di tale facoltà, e nominò sequestratori alcune centinaia di consiglieri nazionali.

Il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 (art. 35) e il decreto legislativo 31 maggio 1945, n. 364 (art. 28) hanno stabilito che possono essere sottoposte a sindacato o a sequestro le aziende appartenenti alle persone passibili delle procedure di avocazione dei profitti di regime a norma dell'art. 26 del decreto legislativo del 27 luglio 1944, n. 159.

I poteri discrezionali dell'Autorità governativa sono stati ulteriormente estesi dal decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 420, che accorda al Governo la facoltà di nominare commissari nelle imprese private.

Commissari, sequestratori, sindacatori sono stati nominati in gran numero (non vi ha *Gazzetta Ufficiale* che non informi di nuove nomine), e i criteri con i quali le scelte sono state fatte non differiscono enormemente da quelli seguiti dal sullodato Ministro delle corporazioni.

Dalle cose dette emerge una conclusione non nuova, ma troppo spesso dimenticata: che lo Stato onnipotente genera la corruzione, senza distinzione di regimi politici. Dopo venti anni di stalinismo è questa una verità che duole constatare troppo spesso misconosciuta. Di ciò hanno una parte di colpa certi letterati, improvvisatisi riformatori, i quali credono che l'« ineluttabile » cammino del mondo verso sinistra debba addurre a sempre maggiore regolamentarismo statale.

GUIDO CARLI

DIARIO MINIMO

Pietà per una città brutta - Democrazia lunare

Tokyo, come Berlino, era una brutta capitale, una delle più brutte e scostanti che abbiano mai incontrato sul loro cammino i giramondo. Noi non ci siamo mai stati, ma i viaggiatori più disposti a consolarsi della spesa e delle fatiche del viaggio non trovavano di meglio da dire se non che a Tokyo la primavera e l'autunno sono due stagioni assai dolci e gentili e che i grandi parchi e giardini della città si animavano inverosimilmente nei pomeriggi dei giorni di festa. Messi alle strette però gli stessi viaggiatori dovevano ammettere che oltre al rango statistico di essere la terza città del mondo come popolazione e la prima forse come città editrice di giornali (essa superava di gran lunga la stessa Roma, poichè oltre duecento giornali vi erano pubblicati prima che scoppiasse la guerra) Tokyo non offriva grandi attrattive e amenità. Non poteva certo dirsi un'amenità il fatto che molte strade non hanno alcun nome (ma sarà vero?) o che i suicidi aumentano considerevolmente nelle giornate umide, quando si attarda nelle strade o nei cortili un vento equivalente al nostro scirocco (Voltaire parla di qualcosa di simile a Londra) o che i soli musei degni di essere visitati erano quelli di armi e trofei tolti ai cinesi e ai russi, o che i soli edifici degni di essere additati dai ciceroni locali erano le case dove furono assassinati dai xenofobi fanatici alcuni primi ministri, quello che vedeva di buon occhio i forestieri nella seconda metà dell'800 o quello che si accontentò del terzo posto per il Giappone